

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Numero 73 Del 10-07-2018

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020 - VERIFICA DELLE ECCEDENZE - DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dieci** del mese di **luglio** alle ore **21:15** nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

GORZA ROBERTO	SINDACO	P
PETRUCCO IVAN	VICE SINDACO	P
D'AMBROSIO SERENA	ASSESSORE	P
COMISSO GIOVANNI	ASSESSORE	P
BURI PAOLO	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale Comunale Dott.ssa CANDOTTO RITA

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig. GORZA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti relativi.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020 – VERIFICA DELLE ECCEденENZE - DOTAZIONE ORGANICA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 91 del D.lgs 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata della spesa di personale;
- l'art. 2 del D.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del D.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del D.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 6 ter del D.lgs 165/2001 prevede che, con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;
- ai sensi dell'art. 22 , comma 1, del D.lgs 75/2017: *“Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”*;
- in data 8 maggio 2018 il Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro della sanità, ha adottato il Decreto recante per le PP.AA. le Linee di indirizzo in materia di tecniche/metodologiche di “predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2” del d.lgs. 165/2001;
- l'art. 2 del suddetto DM di approvazione delle Linee guida dispone l'entrata in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
- alla data odierna il testo del DM 8/5/2018 è stato diffuso sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, ma per la sua entrata in vigore manca ancora la registrazione alla Corte dei Conti e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- dalla lettura del testo del DM 8/5/2018 emerge quanto segue:

a) le linee di indirizzo mirano, in questa prima fase, ad introdurre le amministrazioni alle nuove metodologie di definizione dei piani e ad illustrare i criteri che saranno alla base dei processi di implementazione del sistema informativo di cui all'art. 60 del D.lgs 165/2001 (SICO);

b) in attesa di tali informazioni le innovazioni introdotte dal D.lgs 75/2017 potranno trovare applicazione in chiave sperimentale;

c) le linee guida sono adottate con decreti di natura non regolamentare e definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adotteranno, in sede applicativa, al contesto delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

d) in aderenza alle previsioni dell'art. 6 del D.lgs 165/2001 il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) è lo strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

e) la dotazione organica è un elemento flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze e si sostanzia in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e per gli enti territoriali l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente. Nel rispetto di tale limite di spesa sostenibile le amministrazioni potranno rimodulare, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la consistenza del personale, in base ai fabbisogni programmati;

RICHIAMATI:

- l'art. 56 comma 7 della legge regionale n. 18/2016 la quale dispone che *“Le Amministrazioni del Comparto unico provvedono, entro il 31/01/2017, alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, riferite al personale dirigenziale, mediante riordino delle relative competenze, in un'ottica di razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche a seguito di:*

a) *accorpamento di uffici e introduzione di parametri di virtuosità nel rapporto fra personale assegnato e numero di dirigenti derivante anche dall'analisi dei compiti istituzionali e delle fondamentali competenze che individuano le missioni della singola amministrazione con l'obiettivo della riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, soprattutto laddove vi sia il trasferimento di funzioni ad altre amministrazioni / Utj;*

b) *eventuali nuovi processi attribuiti all'amministrazione anche con riferimento alle UTI;*

- l'art. 56 comma 21 della legge regionale n. 18/2016 la quale dispone che *“Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane in relazione all'accorpamento delle strutture organizzative e all'omogeneizzazione della qualità dei servizi, con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva e quindi nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità vigente per gli enti del Comparto unico, le UTI e i Comuni rideterminano le dotazioni organiche del personale entro il 31 dicembre 2017”;*

RILEVATO che il piano, in base al disposto di cui al comma 4 dell'art. 6 del D.lgs 165/2001, è aggiornato annualmente in coordinamento con la programmazione economico finanziaria ed in rapporto funzionale diretto con il PEG/PRO;

VISTE le deliberazioni giuntali n. 19 del 23.01.2017 di approvazione della programmazione triennale delle assunzioni 2017/2019 e n. 20 del 23.01.2017 di ricognizione delle spese per lavoro flessibile;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

RITENUTO di tenere conto, nella predisposizione del piano triennale del fabbisogno di personale dei seguenti aspetti:

- la continua evoluzione della normativa regionale inerente al riforma della autonomie locali e l'orientamento manifestato da più parti di intervenire nuovamente nell'assetto istituzionale e organizzativo delle Unioni;
- l'incremento dell'utilizzo dell'istituto della mobilità volontaria che negli ultimi anni ha prodotto una riduzione del personale in servizio con scarse possibilità di sostituzione;
- le convenzioni per la gestione di servizi in forma associata attualmente in atto;
- le carenze di organico in cui versa l'Ente, adottare una politica di personale orientata alla massima possibilità di assunzione, nei limiti di legge;

VISTA la deliberazione giuntale n. 36 del 20.03.2012 con la quale viene definita l'attuale struttura organizzativa del Comune;

RICORDATO che il comma 2 dell'art. 6 del D.lgs 165/2001 richiama, quale principio guida del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, quello dell'ottimale distribuzione delle risorse umane, mentre il

comma 1, del predetto articolo, prevede che l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con atti previsti dai rispettivi ordinamenti, deve essere conforme al piano triennale dei fabbisogni;
 RITENUTO pertanto, che dal combinato disposto dei predetti commi 1 e 2 dell'art. 6 del D.lgs 165/2001, si può dedurre che l'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare l'eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli aspetti organizzativi, e dato atto che, comunque, la Giunta Comunale per esigenze organizzative può procedere con propria deliberazione ad aggregazioni o disaggregazioni di uffici o di aree, provvedendo anche ad una riassegnazione complessiva del personale;

ATTESO che si rende necessario procedere ad una modifica della struttura organizzativa dell'Ente alla luce della cessazione di personale avvenuta in corso d'anno a seguito di collocamento a riposo di un dipendente, come riportato nell'ALLEGATO B) alla presente deliberazione;

RICHIAMATE le seguenti norme in materia di contenimento della spesa di personale:

<p>Art. 22 comma 1 L.R. 18/2015</p> <p>L.R. 33/2016 art. 6 c. 16</p>	<p>Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 18/2015 il triennio cui fare riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013.</p>
<p>Art. 49 comma 2 e 3 L.R. 18/2015</p>	<p>Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all' articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regioneautonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alle associazioni intercomunali di cui all'articolo 22 della medesima legge regionale, nonché dell' articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 26/2014, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi da comunicare alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.</p>

PRESO ATTO, inoltre, che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

RILEVATO, inoltre che non costituiscono spesa di personale (Corte Conti Sezione Autonomie n. 13/2015) le spese per il personale appartenente alle categorie protette, limitatamente alla quota di riserva;

DATO ATTO che, sulla scorta delle considerazioni di cui ai punti precedenti, la spesa di personale di riferimento per l'esercizio 2018 risulta essere il valore medio delle spese di personale del triennio 2011-2013:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE, AI SENSI ART.1 COMMA 557 E COMMA 557 QUATER DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 744.827,70	€ 734.145,98	€ 639.826,16	€ 706.266,61

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionali:

L.R. 12/2014	Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga.
--------------	---

Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 (come modificato dall'art. 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015.	Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. [...] A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
<u>Dall'anno 2016</u> Art. 1, comma 228, della legge 208/2015	Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. [...]
<u>Anni 2017 e 2018</u> L.R. 18/2016 – Art. 56 comma 19	La Regione, le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI. [...]
L.R. 18/2016 – Art. 56 comma 20	Per i Comuni che non partecipano alle UTI, la percentuale di cui al comma 19 (100%) è fissata al 50 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente per classe demografica, come definito triennialmente con decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 53 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000
L.R. 18/2016 – Art. 56 comma 20 bis)	In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio assistenziali nell'ambito delle piante organiche aggiuntive fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all' articolo 22 della legge regionale 18/2015
L.R. 18/2016 – Art. 56 comma 20 ter)	In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale della polizia locale anche oltre il limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all' articolo 22 della legge regionale 18/2015

VERIFICATO, rispetto ai vincoli assunzionali di cui sopra, che per gli anni 2015 – 2016 – 2017 non sono intervenute cessazioni di personale e pertanto le capacità assunzionali al momento disponibili dell'Ente sono pari a 0;

CHE nel corso dell'anno 2018 si è verificata la cessazione di un dipendente a seguito di collocamento a riposo e la spesa di personale per l'anno 2018 da considerare del dipendente "Istruttore Direttivo cat. D" risulta pari a €. 40.133,12;

DATO ATTO che non è al momento possibile quantificare il budget relativo alla capacità assunzionale per gli anni 2019 e 2020 in quanto il comma 19 dell'art. 56 della L.R. 18/2016, precedentemente richiamato, lo ha disposto solo per gli anni fino al 2018 (fatta salva la disposizione speciale per il personale dei servizi socio assistenziali e della polizia locale) e che quindi la determinazione del budget dei due anni successivi potrà essere quantificata solo al momento in cui sarà conosciuto il relativo limite di spesa;

ATTESO poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile che:

- l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 relativo al contenimento delle spese nel pubblico impiego dispone che gli enti locali possono avvalersi di forme di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- che la limitazione sopra citata non si applica agli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa del personale ;

RICHIAMATO il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

DATO ATTO che la spesa complessiva sostenuta per lavoro flessibile del Comune di Castions di Strada anno 2009 ammonta a € //, ma che l'Ente comunque, rispettando l'obbligo di contenimento della spesa di personale, non è soggetto ai limiti normativi sopra richiamati;

DATO ATTO che in base al prospetto informativo predisposto per il monitoraggio di cui all'art. 39-quater del D.Lgs n. 165/2001 la situazione del Comune di Castions di Strada alla data del 31.12.2017 risulta essere la seguente:

Quota di riserva disabili (art. 3 L. 68/99)	1
Quota disabili in forza	1

RILEVATO pertanto, che il Comune di Castions di Strada rispetta le quote di riserva di cui alla L. 68/1999; VISTO l'art. 33 comma 2 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere; DATO ATTO che a tal fine sono state acquisite le relazioni dei singoli Dirigenti/Responsabili dalle quali si evince che non sussistono situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

DATO ATTO che presso questo Ente non sussistono situazioni di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

DATO ATTO che il Comune di Castions di Strada:

- relativamente all'esercizio 2017 ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 19, della legge regionale n. 18, del 17 luglio 2015 come da certificazione resa dall'organo di revisione e dal responsabile del Servizio finanziario;
- la spesa di personale triennio 2018/2020, calcolata ai sensi della sopra richiama L.R. 18/2015 risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14.03.2018 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2019-2020 e il Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con delibera di Giunta Comunale del 02.07.2018 ha approvato il Piano delle risorse e degli obiettivi (PRO) per l'esercizio finanziario 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24.05.2018 ha approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2017;
- ha inviato i relativi dati alla Banca dati delle amministrazioni Pubbliche (BDAP) – verifica effettuata con l'apposizione sul presente atto del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;
- ha certificato i crediti ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008 - verifica effettuata con l'apposizione sul presente atto del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;
- che dagli atti programmatici il Comune di Castions di Strada è rispettoso altresì del pareggio di bilancio nell'anno 2018 - verifica effettuata con l'apposizione sul presente atto del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale del 02.07.2018 ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs 165/2001, con la presente deliberazione;

CONSIDERATO che per il triennio 2018 – 2020 questa Amministrazione comunale, in relazione alle disposizioni di legge e alle disponibilità di bilancio, potrà prevedere di effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato e di provvedere alle sostituzioni, anche parziali, di personale che verrà a cessare a qualunque titolo nel triennio;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra riportato di procedere all'adozione del piano triennale di fabbisogno di personale (ALLEGATO "C") e alla conseguente rideterminazione della struttura organizzativa dell'Ente come riassunta nell'ALLEGATO B;

DATO ATTO che il piano triennale di fabbisogno di personale (ALLEGATO C) è orientato:

- al mantenimento del personale in servizio, assicurando una pronta copertura del turn over procedendo, dopo aver esperito le procedure di mobilità volontaria sia compartimentale che

intercompartimentale, all'utilizzo degli spazi assunzionali (definiti a livello di Unione ai sensi dell'art. 56 –comma 19 – della L.R. 18/2016) mediante utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni pubbliche e/o l'indizione di procedure di selezione pubbliche;

- favorire il rientro a tempo pieno del personale con rapporto di lavoro part time trasformato;
- al mantenimento della gestioni associate e in convenzione in essere, in particolare quella relativa alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tributi;
- ai fini del contenimento della spesa di personale, qualora tale spesa dovesse superare i vincoli di finanza pubblica, alla riduzione in via prioritaria delle spese per lavoro flessibile e per i comandi o convenzioni per l'utilizzo condiviso di personale (ex art. 7 C.C.R.L. 26/11/2004;

DATO ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale;

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

ATTESO che con proprio atto il Revisore del Conto ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Unico di Organizzazione;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018/2020, come riassunto nell'ALLEGATO C, prevedendo:

anno 2018:

- in riferimento alle cessazioni di personale (per mobilità volontaria e dimissioni dal servizio) già conosciute alla data odierna, di procedere alla relativa copertura;

anno 2019:

- in riferimento alle cessazioni di personale (per mobilità volontaria e dimissioni dal servizio) di procedere alla relativa copertura;

anno 2020:

- in riferimento alle cessazioni di personale (per mobilità volontaria e dimissioni dal servizio) di procedere alla relativa copertura;

3. Di dare atto che l'attuale struttura organizzativa dell'Ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto, è definita come da prospetto ALLEGATO B, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. Di dare atto che il Piano Triennale di fabbisogno di personale e, di conseguenza, la dotazione organica sarà oggetto di modifiche in relazione alla definizione degli assetti associativi ed al verificarsi di nuove e sopravvenute esigenze non prevedibili allo stato attuale, nonché al fine di porre in essere eventuali correttivi per sopravvenute normative regionali o nazionali;

5. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente in quanto trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale;

6. Di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del d.lgs 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12/11/2011 n. 183 nell'organico di questo Ente non risultano situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

7. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

8. Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
GORZA ROBERTO

L'Assessore Anziano
PETRUCCO IVAN

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CANDOTTO RITA

Ai sensi dell'art.1 comma ~~15~~ / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione
~~è stata~~
~~vi rimarrà~~ affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e precisamente
dal 14-07-2018 al 29-07-2018.

Data 14-07-2018

L'Impiegato Addetto

Reg.Pubbl.nr. **196/2018**

 Comunicato ai capigruppo a sensi del 16° comma dell'art.1 della vigente L.R. n.21/03 il 14-07-2018 Prot. n. **6648/2018**

**ALLEGATO "A" COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 10-07-2018**

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020 - VERIFICA DELLE
ECCEденZE - DOTAZIONE ORGANICA.**

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto

- Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

Castions di Strada, 04-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
P.I. Antonino Zanchetta

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI:

Il Responsabile del Servizio: _____

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.